

TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. 618 / 2015 R.G.E.

Il Giudice dell'Esecuzione

dato atto che il provvedimento viene reso in esito all'udienza celebrata con le modalità di cui all'art. 83, co. 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 (conv. con modificazioni nella L. n. 27/2020), ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;

letti gli atti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letto il progetto di distribuzione redatto dal Professionista delegato nella procedura in epigrafe nella quale il procedente è creditore fondiario con l'intervento della Curatela fallimentare della società esecutata e dei due soci illimitatamente responsabili;

viste le osservazioni formulate dal procedente, il quale ha chiesto modificarsi il piano di riparto nella parte in cui ha previsto l'attribuzione di somme per spese in prededuzione in favore della Curatela in luogo della loro integrale assegnazione in favore del creditore fondiario, già assegnatario ex art. 41 TUB dell'importo di € 144.000,00, giusto provvedimento del GE del 23.04.2018;

lette le osservazioni della Curatela fallimentare con cui quest'ultima ha richiesto l'assegnazione dell'intero importo già riscosso dal procedente ex art. 41 TUB, non avendo questi dimostrato di



essere stato ammesso al passivo;

osservato che tale questione risulta superata in senso positivo per il creditore procedente/fondionario, il quale in data 27.05.2019 da depositato stralcio dello stato passivo da cui emerge l'ammissione del proprio credito come da domanda;

evidenziato che il potenziale "conflitto" esistente tra il creditore fondiario e la curatela intervenuta – al di là della tempestività o meno delle osservazioni formulate, permanendo comunque il deve essere risolto secondo i principi bene espressi da Cass. n. 23482/2018, secondo cui :

- a) l'attribuzione al creditore fondiario del ricavato della vendita del bene avvenuta nell'ambito dell'esecuzione individuale ha carattere meramente provvisorio (cfr. ex multis Cass. 11.10.2012, n. 17638; Cass. 21.3.2014, n. 6738; Cass. 30.3.2015, n. 6377), in quanto è la procedura fallimentare la sede naturale dell'accertamento, condotto alla luce delle regole del concorso formale e sostanziale, dei crediti nei confronti del fallito e del relativo grado;
- b) pertanto, il G.E. non può prescindere dai predetti accertamenti ove avvenuti in sede fallimentare, in quanto l'attribuzione disposta dal G.E., pur provvisoria, deve riflettere "quello che già risulti stabilito in sede fallimentare (in via definitiva o anche provvisoria)", per modo che sia neutralizzato, o comunque ridotto al minimo, il rischio che gli organi della procedura concorsuale debbano esercitare azioni di natura recuperatoria nei riguardi del creditore fondiario che, in sede di esecuzione individuale e quantunque in via del tutto provvisoria, si sia visto assegnare più di quanto gli spetti, oppure si sia visto assegnare importi quantificati senza tener conto di crediti della massa meglio collocati nella graduazione effettuata in sede concorsuale;
- c) l'ammissione al passivo del creditore fondiario rappresenta fatto costitutivo del diritto di quest'ultimo di ottenere, in sede di esecuzione individuale, l'assegnazione provvisoria di quanto gli spetterebbe all'esito della procedura concorsuale;
- d) l'esistenza di altri crediti della massa, meglio collocati, costituisce fatto impeditivo (ovvero modificativo o estintivo) di tale diritto;
- e) per ottenere l'attribuzione provvisoria del ricavato della vendita il creditore fondiario dovrà documentare al giudice dell'esecuzione di aver sottoposto positivamente il proprio



credito alla verifica del passivo in sede fallimentare, cioè di aver proposto l'istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura (anche se non ancora divenuto definitivo), mentre se il credito non sia stato ammesso al passivo (per negligenza del creditore o perché la relativa istanza sia respinta), l'intero ricavato della vendita sarà attribuito agli organi della procedura;

- f) la deduzione di questioni afferenti alla graduazione dei crediti deve avvenire – e tanto è accaduto nel caso di specie già con le note depositate dalla Curatela il 27.02.2019 - su iniziativa del curatore fallimentare (non potendo il Giudice dell'esecuzione non potendo rilevarle d'ufficio) e la relativa decisione deve fondare sulla (...) “ricognizione dell'esistenza o meno di provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che effettivamente dispongano, in modo diretto o quanto meno indiretto ma inequivoco, la suddetta graduazione”;
- g) quanto ai crediti oggetto di graduazione cd implicita “non sarà sufficiente documentarne l'avvenuto pagamento, ma occorrerà documentare che esso sia stato in qualche modo già graduato dal giudice delegato (...) con prevalenza sul credito fondiario”;
- h) “laddove manchi un provvedimento diretto o indiretto di graduazione degli organi della procedura fallimentare, il giudice dell'esecuzione non potrà tenere conto delle relative spese ai fini della determinazione della somma da attribuire in via provvisoria all'istituto di credito fondiario (restando comunque naturalmente salva, come sin qui ripetutamente esposto, l'eventuale successiva azione di ripetizione della curatela, esperibile nel momento in cui la suddetta graduazione abbia poi definitivamente luogo)”;
- i) proprio per tale ragione, laddove l'istanza di ammissione al passivo sia ancora *sub iudice*, il Giudice dell'esecuzione (cui compete comunque il potere di liquidare le spese della procedura esecutiva innanzi a sé pendente) dovrà esercitare i propri poteri di direzione del processo esecutivo “onde garantire che la distribuzione del ricavato dalla vendita avvenga in modo corretto, all'esito dei necessari accertamenti da parte degli organi competenti in ordine alla determinazione dei relativi crediti”, in esplicazione del potere attribuitogli dall'art. 487 c.p.c., nonchè di quello di eseguire i “necessari accertamenti” previsto dall' art. 512, comma 1 cpc;



osservato che nel caso di specie, proprio per la necessità di dover conseguire la maggiore "corrispondenza" possibile tra la graduazione dei crediti operata in sede fallimentare e quella della presente sede esecutiva ed evitare che, assegnate tutte le somme residue al netto del compenso del delegato al creditore fondiario, questi sia costretto a subire eventuale azione di ripetizione da parte del Fallimento - con eventuale instaurazione di giudizio civile e conseguenti spese processuali che potrebbero riverberarsi in danno del precedente ove, all'esito della procedura fallimentare, emerga l'esistenza di crediti da pagarsi preferenzialmente rispetto a quello azionato nella presente sede esecutiva - si può esaminare, ai sensi dell'art. 487 e 512 cpc, tutta la documentazione affollata dalle contrapposte parti anche una volta scaduti i termini per proporre osservazioni;

ritenuto che tale documentazione, in particolare, vada individuata da un lato nell'istanza di ammissione al passivo e nel successivo provvedimento di ammissione come depositati dal creditore fondiario il 27.05.2019 (credito n. 11 per l'importo di € 183.780,33 con privilegio ipotecario ex art. 2808 c.civ.) e dall'altro in quella esibita dalla Curatela (oltretutto formata in epoca successiva alla scadenza dei termini per presentare le osservazioni al progetto, datato 05.02.2019) e consistente nel decreto di liquidazione del compenso del Curatore in sede fallimentare reso dal Collegio il 18.02.2019 e depositato dalla Curatela il 19.09.2019 e nel provvedimento (depositato dalla Curatela il 09.06.2020) con il quale il Giudice Delegato in data 18.02.2019 ha graduato una serie di crediti da soddisfarsi in via preferenziale rispetto a quello vantato nella procedura fallimentare dal creditore fondiario meglio indicati dal Curatore nell'istanza di graduazione a cui si rimanda;

considerato, pertanto, che debba mandarsi al Delegato perchè rediga il piano di riparto, tenendo conto anche del contenuto del provvedimento di ammissione al passivo del credito di Italfondionario, nonchè delle somme spettanti alla Curatela aventi ad oggetto il compenso del curatore come liquidato dal Collegio in sede fallimentare e i crediti di cui al provvedimento del GD del 18.02.2019;

PQM

manda al delegato perchè proceda alla modifica del piano di riparto nei termini di cui in premessa e lo trasmetta alle parti, assegnando loro il termine di gg. 10 dalla comunicazione per la presentazione di osservazioni, evidenziando che, in mancanza, questo verrà trasmesso al GE per la



successiva approvazione.

Si comunichi.

Bari, 08.07.2020

Il G.E.

Laura Fazio

